SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 255**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 ottobre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

Unione calcio Sampdoria, società per azioni, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1988.

O.N.C.E.A.S., società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1988.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1988.

Cademartori Introbio, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «9% - 1975/1990» sorteggiate il 14 ottobre 1988.

Regina Sud, società per azioni, in Latina: Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1988.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:

Obbligazioni «Isveimer 17,50% - 1982/1997 - 73ª emissione» sorteggiate il 2 settembre 1988.

Obbligazioni «Isveimer 17% - 1983/1991 - 80ª emissione» sorteggiate il 2 settembre 1988.

Obbligazioni «Isveimer 17,50% - 1982/1997 - 71ª emissione» sorteggiate il 2 settembre 1988.

Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Settimo Torinese: Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 21 ottobre 1988, n. 455.

Depenalizzazione degli illeciti valutari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Non costituiscono reato e sono illecito amministrativo tutte le violazioni previste dal decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, modificata con il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689, nonché con il decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, convertito dalla legge 23 dicembre 1976, n. 863, e dalle successive integrazioni e modificazioni recate dall'articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e da ultimo dalla legge 26 settembre 1986, n. 599. Sono abrogate le disposizioni di cui al titolo III del testo unico delle norme di legge in materia valutaria approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, salvo l'articolo 40, nonché i commi 1 e 2 dell'articolo 43 del testo unico stesso. Le violazioni stesse sono punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni per gli illeciti non costituenti reato di pari valore.

2. Per i fatti costituenti reato, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 2, secondo comma, del codice penale. A tali fatti si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie vigenti per gli illeciti non costituenti reato di pari valore.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio italiano dei cambi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative. Dalla data della ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi decorrono i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prorogati di ulteriori centottanta giorni. I termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorità giudiziaria può disporre che il sequestro ordinato sia mantenuto a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 3, e dell'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è sostituito dal seguente:

«2. La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni di lire; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

— Il D.L. n. 31/1976 che reca «Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie» è stato convertito, con modificazioni, nella legge n. 159/1976.

— Il D.L. n. 543/1976 che reca «Modifica dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie», è stato convertito nella legge n. 689/1976.

— Il D.L. n. 759/1976 concernente «Modificazioni all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie», è stato convertito nella legge n. 863/1976.

— Il testo dell'art. 145 della legge n. 689/1981 recante «Modifiche al sistema penale» è il seguente:

«Art. 145 *(Norma aggiuntiva alla legge recante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie)*. — Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La condanna importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione"».

— La legge n. 599/1986 concerne «Revisione della legislazione valutaria».

— Il titolo III del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con il d.P.R. n. 148/1988 reca «Norme penali e di procedura».

— Il testo dell'art. 40 del predetto titolo III del testo unico (d.P.R. n. 148/1988) è il seguente:

«Art. 40 *(Relazione annuale)*. — 1. Il Comando generale della Guardia di finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sulla attività da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro del tesoro entro il 1° marzo dell'anno successivo. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al Parlamento nei trenta giorni successivi».

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 43 (Disposizioni transitorie) - titolo IV del testo unico (d.P.R. n. 148/1988) è il seguente:

«1. Per i fatti di cui agli articoli 2, 2-*bis* e 2-*ter* della legge 30 aprile 1976, n. 159, come modificati ed integrati dagli articoli 3 e 4 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, restano ferme le sanzioni penali ed amministrative previste dall'articolo 3 della legge 26 settembre 1986, n. 599.

2. Nei procedimenti relativi ai reati previsti dal titolo III, nei quali, alla data del 1° ottobre 1986, è stato già dichiarato aperto il dibattimento, si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale».

— Per i richiami legislativi contenuti nell'art. 43 si veda la corrispondente nota al testo unico (d.P.R. n. 148/1988) riportata in *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1987, pagg. 54 e 55.

Nota all'art. 1, comma 2:

Il secondo comma dell'art. 2 del codice penale (successione di leggi penali), recita:

«Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali».

Note all'art. 1, comma 3:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

«Art. 14 *(Contestazione e notificazione)*. — La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».

— Il testo dell'art. 24 del d.P.R. n. 454/1987 (Disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599 - *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1987) è il seguente:

«Art. 24 *(Prescrizione delle sanzioni)*. — 1. Il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione o è cessata l'attività diretta a commetterla nell'ipotesi di tentativo. Se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente, la prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza».

L'art. 24 del d.P.R. n. 454/1987 corrisponde all'art. 24 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria (d.P.R. n. 148/1988).

— Il testo dell'art. 29 del d.P.R. n. 454/1987 è il seguente:

«Art. 29 *(Obbligo di esibizione e sequestro amministrativo)*. — 1. I pubblici ufficiali, addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie, possono:

a) richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza;

b) procedere al sequestro di valute estere, valori mobiliari italiani ed esteri, lire e oro greggio, quando costituiscono oggetto di violazione delle norme valutarie.

2. Quando si è proceduto al sequestro gli interessati possono proporre opposizione all'Ufficio italiano dei cambi, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera *b)*, devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

a) l'atto di contestazione dell'infrazione non è notificato entro i termini indicati nel precedente art. 28, comma 3;

b) non sono devoluti allo Stato;

c) non sono prelevati in pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie;

d) è deceduto l'autore della violazione;

e) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito.

4. Quando, non essendo conosciuto l'autore dei fatti accertati, non è possibile la contestazione delle violazioni delle norme valutarie, i valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera *b)*, diventano di proprietà dello Stato dopo cinque anni dalla data del sequestro, salvo che gli aventi diritto non provino di essere estranei all'illecito.

L'art. 29 del d.P.R. n. 454/1987, corrisponde, con modifiche suggerite da esigenze di coordinamento, all'art. 28 del testo unico (d.P.R. n. 148/88).

Si tenga presente, in tema di sequestro conservativo, l'art. 189 del codice penale, il cui testo è il seguente:

«Art. 189 *(Ipoteca legale; sequestro)*. — Lo Stato ha ipoteca legale (616 s., c.p.p.; 2817 c.c.) sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento (2748, 2768 c.c.):

1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

2) delle spese del procedimento;

3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;

4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;

6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale (2818 c.c.), dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile (576[2] c.p.p.).

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro (617 c.p.p.), dei beni mobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile (576[2] c.p.p.) di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi (191-195; 2752, 2759, 2771-2772 c.c.)».

— Il testo dell'art. 30 del d.P.R. n. 454/1987, che corrisponde all'art. 31 del testo unico (d.P.R. n. 148/1988), recita:

«Art. 30 (*Adempimenti dell'Ufficio italiano dei cambi*). — 1. Chi non si avvale della facoltà prevista dall'art. 9 della legge 26 settembre 1986, n. 599, può presentare scritti difensivi e documenti all'Ufficio italiano dei cambi nonché chiedere di essere sentito dallo stesso Ufficio, entro il termine di novanta giorni, prorogabile fino a un massimo di centottanta giorni, dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.

2. Nei successivi centottanta giorni, l'Ufficio italiano dei cambi rimette gli atti al Ministro del tesoro, unitamente a una relazione illustrativa, e ne dà comunicazione agli interessati. L'inosservanza di tale termine o l'omessa comunicazione agli interessati comportano l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.

3. Quando si è proceduto a sequestro, il termine di cui al comma 1 non e prorogabile e quello di cui al comma 2 è ridotto a trenta giorni».

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 599/1986 (revisione della legislazione valutaria), corrispondente all'art. 30 del testo unico (d.P.R. n. 148/1988), è il seguente:

«Art. 9. — 1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti se l'autore entro centoventi giorni dalla data in cui riceve il processo verbale di accertamento, versa all'erario dello Stato la somma di cui al successivo comma 2, ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti ulteriori adempiemti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve il processo verbale di accertamento:

a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilità in valuta estera accreditabile nei conti valutari sulla base del minor corso ufficiale del cambio accertato tra ricezione del verbale di accertamento e la effettiva cessione;

b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti;

c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti e dalle disponibilità in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformità a quanto previsto nella lettera *a)*.

2. La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 15 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 15 milioni ma non i 40 milioni di lire; al 25 per cento del valore quando esso superi i 40 milioni ma non i 75 milioni di lire; al 50 per cento del valore quando esso superi i 75 milioni di lire.

3. Fermo restando quanto prescritto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511, il Ministro del tesoro determina con proprio decreto le modalità di versamento delle somme di cui al precedente comma 2.

4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto.

5. Nel processo verbale di accertamento è quantificato per ogni singolo illecito l'ammontare della somma da versare all'erario dello Stato e sono indicati gli altri adempimenti necessari per la definizione del procedimento sanzionatorio.

6. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non è esercitabile da chi della stessa facoltà si sia già avvalso per altro illecito valutario, il cui verbale di accertamento sia stato dall'interessato ricevuto entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione del verbale di accertamento concernente l'illecito per cui si procede.

7. Agli illeciti valutari diversi da quelli di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2 della presente legge continua altresì ad applicarsi l'articolo 8 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito in legge dalla legge 2 giugno 1939, n. 739».

Nota all'art. 2.

Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 30 del testo unico (d.P.R. n. 148/1988):

«2. La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 15 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 15 milioni ma non i 40 milioni di lire; al 25 per cento del valore quando esso superi i 40 milioni ma non i 75 milioni di lire; al 50 per cento del valore quando esso superi i 75 milioni di lire».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 901):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) e dal Ministro del commercio con l'estero (RUGGIERO) il 4 marzo 1988.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 6 aprile 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 2ª commissione l'8 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 7 aprile 1988 (atto n. 901/*A* - relatore sen. GALLO).

Esaminato in aula e approvato il 7 luglio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2998):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 20 luglio 1988, con pareri delle commissioni III, V e VI.

Esaminato dalla II commissione il 5 ottobre 1988 e approvato il 6 ottobre 1988.

88G0511

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 luglio 1988.

Impegno della somma complessiva di L. 14.211.591.000, per l'esercizio 1988, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni Calabria, Sardegna e Marche per il finanziamento dei rispettivi progetti, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (FIO 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986 registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto ministeriale d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnato, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Vista la delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 120170 del 1° aprile 1988, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1988, al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 18.990.340.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali «Smaltimento rifiuti Calabria - FIO/A» (corrispondente ai progetti n. 39, n. 40 e n. 41 - Calabria per L. 4.997.487.000); n. 53 «Risorse idriche Metauro - FIO/B» (per L. 9.994.886.500) e n. 69 «Acquacoltura Oristano - FIO/B (Sardegna per L. 3.997.966.500) di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Considerato che il sopracitato progetto n. 53 «Risorse idriche Metauro FIO/B» - Marche, è già stato finanziato per lire 32,166 miliardi, relativamente agli impegni assunti con i summenzionati decreti ministeriali, nonché per lire 9,994.944 miliardi quale precedente tranche BEI;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sull'ulteriore finanziamento BEI di lire 9,994.886.5 miliardi, il parziale importo di lire 7,939.056 miliardi ad integrale copertura del citato progetto n. 53, e di dover devolvere il residuale importo di lire 2,055.830.5 miliardi, resosi disponibile, a favore dei restanti progetti regionali, di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Considerato, altresì, che l'altro succitato progetto n. 69 «Acquacoltura Oristano - FIO/B» - Sardegna, è già stato finanziato per lire 16,626 miliardi, relativamente agli impegni assunti con i soprarichiamati 3 decreti ministeriali d'impegno, nonché per lire 7,995.952 miliardi, quale precedente tranche BEI;

Ritenuto di dover impegnare a valere sull'ulteriore finanziamento BEI di L. 3.997.966.500, il parziale importo di lire 1,275.048 miliardi ad integrale copertura del sopracitato progetto regionale n. 69 «Acquacoltura Oristano - FIO/B», e di dover devolvere il residuale importo di L. 2.722.918.500, resosi disponibile, a favore dei restanti progetti regionali;

Ritenuto, infine, di dover impegnare il finanziamento BEI di lire 4,997.487 miliardi per l'ulteriore copertura del progetto «Smaltimento rifiuti Calabria - FIO/A» corrispondente ai progetti n. 39, n. 40 e n. 41, di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso che, al momento, è in corso di definizione da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica la redistribuzione della somma complessiva di L. 4.778.749.000 (2.055.830.500 + 2.722.918.500) per l'ulteriore copertura dei restanti progetti regionali di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 14.211.591.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni Calabria, Sardegna e Marche per il finanziamento, rispettivamente, per i progetti:

«Smaltimento rifiuti Calabria - FIO/A»	4.997.487.000
«Acquacoltura Oristano - FIO/B» .	1.275.048.000
«Risorse idriche Metauro - FIO/B»	7.939.056.000
Totale . . .	14.211.591.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 133

88A4287

DECRETO 29 luglio 1988.

Impegno della somma di L. 7.995.939.000, per l'esercizio 1988, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Liguria, ai sensi della legge finanziaria 26 aprile 1983, n. 130 (FIO 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma, della legge finanziaria 1983, n. 130, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, della somma di lire 1.300 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge n. 371/83, convertito, con modificazioni ed integrazioni nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.118 miliardi;

Visto il successivo quinto comma dello stesso art. 21, il quale autorizza, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti immediatamente eseguibili;

Visti i propri decreti 3 luglio 1984 e 31 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984 e n. 71 del 23 marzo 1985;

Visto, inoltre, il successivo proprio decreto 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 26 luglio 1985;

Atteso che con i soprarichiamati tre decreti vengono assunti impegni — a valere sui residui del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio — per l'importo complessivo di lire 621,007 miliardi, a carico diretto dei fondi statali, per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale;

Considerato, che la BEI finanzia, in tutto o in parte, progetti di competenza regionale, per l'importo complessivo di lire 719,630 miliardi;

Vista la delibera CIPE 22 dicembre 1983;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 120183 del 1° aprile 1988, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale, viene recata la variazione in aumento, per il 1988, al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'importo di L. 22.988.349.000 relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali n. 21 «Disinquinamento Po I - FIO/B» (Emilia-Romagna), per L. 14.992.410.090 e n. 25 «Disinquinamento Savona - FIO/B» (Liguria) per L. 7.995.939.165, di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1983;

Considerato che, relativamente al finanziamento di L. 46,26 miliardi, per il sopracitato progetto n. 21, approvato con deliberazione CIPE 22 dicembre 1983, già sono state disposte le erogazioni di lire 18,504 miliardi a valere sull'impegno assunto con il richiamato decreto 3 luglio 1984 e lire 27,756 miliardi a valere sulla precedente tranche BEI;

Atteso che si rende disponibile l'intera 2ª tranche BEI di L. 14.992.410.090 per il finanziamento dei restanti progetti regionali di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1983, per i quali è in corso di definizione, da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica, la redistribuzione delle relative spettanze;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 7.995.939.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Liguria per il finanziamento del progetto n. 25 «Disinquinamento Savona - FIO/B», di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1983.

Art. 2.

L'onere relativo di L. 7.995.939.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1988

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 137

88A4288

DECRETO 29 luglio 1988.

Impegno della somma di L. 2.672.526.660, per l'esercizio 1988, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Campania, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (FIO 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire. 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986 registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto ministeriale d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnato, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 132528 del 31 maggio 1988, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1988, al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 4.297.831.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 43 «Sottovia Carlo III - Caserta - FIO/B» di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Considerato che per il progetto n. 43 «Sottovia Carlo III - Caserta - FIO/B» è già stata erogata la somma complessiva di lire 8,378.5 miliardi (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 1.998.973.340 quale 1ª tranche BEI, sul finanziamento di lire 13,050 miliardi approvato con delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Ritenuto di dover impegnare la parziale somma di L. 2.672.526.660 a valere sul finanziamento BEI di L. 4.297.831.000, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Campania, a copertura integrale del progetto n. 43 «Sottovia Carlo III - Caserta - FIO/B», di cui alla citata delibera 22 febbraio 1985;

Atteso che la somma di L. 1.625.304.340, resasi disponibile, dovrà essere impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti regionali di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso altresì che, al momento, è in corso di definizione da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica la redistribuzione della somma di L. 1.625.304.340 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti regionali, di cui alla citata delibera 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 2.672.526.660 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Campania per il finanziamento del progetto n. 43 «Sottovia Carlo III - Caserta - FIO/B» di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985.

Art. 2.

Il relativo onere di L. 2.672.526.660 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1988

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 139

88A4289

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 ottobre 1988.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sedici parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quarantatre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Fossombrone e modificazione del decreto ministeriale 24 aprile 1987 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sedici parrocchie costituite nella diocesi di Fossombrone;

vennero dichiarate estinte quarantatre chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Fossombrone ne venne omessa una, integra l'elenco stesso e rettifica due rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 18 febbraio 1987 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti diciassette parrocchie costituite nella diocesi di Fossombrone, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 1 è integrato come segue:

17. Comune di Sant'Ippolito, parrocchia dei Santi Michele arcangelo e Pietro apostolo, sita in 61040 Sant'Ippolito, frazione Sorbolongo;

nell'elenco di cui all'art. 4 i rapporti successori ai numeri d'ordine 34 e 35 sono rettificati come segue:

34. Comune di Sant'Ippolito, alla chiesa parrocchiale di San Michele arcangelo, sita in 61040 Sant'Ippolito, via Sorbolongo, piazza S. Michele, 1, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Michele arcangelo e Pietro apostolo, sita in 61040 Sant'Ippolito, frazione Sorbolongo.

35. Comune di Sant'Ippolito, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, sita in 61040, via Reforzate, 1, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Michele arcangelo e di S. Pietro apostolo, sita in 61040 Sant'Ippolito, frazione Sorbolongo.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 24 aprile 1987 richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le settantaquattro parrocchie di cui ai decreti ministeriali 19 dicembre 1986 e 18 febbraio 1987, citati in narrativa ed al successivo decreto ministeriale in data 19 ottobre 1988.

Dette parrocchie hanno sede:

settantadue in comuni della provincia di Pesaro e Urbino;

due in comune della provincia di Ancona».

Roma, addì 19 ottobre 1988

Il Ministro: GAVA

88A4318

DECRETO 19 ottobre 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 7 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessanta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di otto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di San Marco Argentano-Scalea.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessanta parrocchie costituite nella diocesi di San Marco Argentano-Scalea;

vennero dichiarate estinte otto chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di due parrocchie;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale richiamato in premessa l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 2 e 3 è la seguente:

2. Belvedere Marittimo, parrocchia S. Maria del Popolo e Santi Giacomo e Nicola, con sede in 87021 Belvedere Marittimo, via Fiorillo, 10.

3. Belvedere Marittimo, parrocchia Madonna del Carmine, con sede in 87021 Belvedere Marittimo, contrada Laise.

Roma, addì 19 ottobre 1988

Il Ministro: GAVA

88A4319

DECRETO 19 ottobre 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 28 giugno 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ottantasei parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di otto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Taranto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantasei parrocchie costituite nella diocesi di Taranto;

vennero dichiarate estinte otto chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visti i propri decreti in data 16 aprile 1987 e 29 febbraio 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1987 e 10 marzo 1988, con i quali vennero rettificate la denominazione e la sede di talune parrocchie;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco delle chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti nove chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

9. Comune di Martina Franca, chiesa parrocchiale di S. Domenico, sita in 74015 Martina Franca, via Principe Umberto, 13.

Roma, addì 19 ottobre 1988

Il Ministro: GAVA

88A4320

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 ottobre 1988.

Rettifica della retribuzione media giornaliera degli operai agricoli a tempo determinato nella provincia di Pistoia, già determinata con decreto ministeriale 5 agosto 1988.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1988 con il quale è stata approvata, tra l'altro, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, la retribuzione media giornaliera degli operai agricoli a tempo determinato nella provincia di Pistoia, da valere ai fini previdenziali per l'anno 1988, nella misura di L. 64.212;

Constatato che nel prospetto riassuntivo della retribuzione media giornaliera degli operai agricoli a tempo determinato di detta provincia è stato erroneamente calcolato il prodotto dell'incidenza percentuale del settore tradizionale sul complesso dell'attività agricola provinciale;

Ritenuta la necessità di rideterminare, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1968, la retribuzione media giornaliera degli operai agricoli a tempo determinato da valere nella citata provincia;

Sentita la commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

La retribuzione media giornaliera degli operai agricoli a tempo determinato, da valere per l'anno 1988 nella provincia di Pistoia, è determinata in L. 65.458 anziché in L. 64.212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1988

p. *Il Ministro:* CARLOTTO

88A4321

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 ottobre 1988.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 settembre 1987, a quattro anni, emessi per 700 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 428675/66-AU-143 in data 11 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1987, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 141, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 21 settembre 1987, di durata quadriennale, per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Titolo I

CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI

Art. 1.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura «pagabile all'estero», i fondi netti in lire italiane occorrenti per il relativo servizio finanziario verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 21 settembre di ogni anno, a partire dal 21 settembre 1988, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale dell'11 settembre 1987.

Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia medesima, estinguibile con accreditamento al conto corrente bancario, denominato «Banca d'Italia - Amministrazione centrale». I mandati verranno fatti pervenire alla predetta sezione cinque giorni prima dell'inizio dei pagamenti e verranno incassati il 21 settembre di ogni anno.

La Banca d'Italia provvederà ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo netto da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire più vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.

Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvederà a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.

In relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di agosto di ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno essere effettuati i pagamenti in lire.

Art. 2.

Le somme messe a disposizione della Banca d'Italia ai sensi del precedente art. 1 saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, nel conto fruttifero ordinario al tasso dell'1%, denominato «Ministero del tesoro - Servizio finanziario sui certificati di credito del Tesoro».

Nell'anno successivo a quello di scadenza dei termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle cedole e per il capitale dieci anni dopo la data di rimborso dei certificati), le somme non erogate verranno riversate, in unica soluzione, al bilancio statale, al capitolo di entrata indicato dal Ministero del tesoro.

Art. 3.

Per il servizio finanziario relativo ai certificati privi della stampigliatura «pagabile all'estero», viene riconosciuta annualmente alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma dell'art. 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste dal precedente art. 1 per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 21 settembre 1988.

Art. 4.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia curerà la trasmissione delle domande che verranno presentate presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 11 settembre 1987, trattenendo i titoli; e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'allestimento dei titoli.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alla Banca d'Italia i nuovi titoli per la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta; la Banca d'Italia, a sua volta, invierà al Tesoro, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Titolo II

CERTIFICATI STAMPIGLIATI

Art. 6.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia, entro l'11 settembre di ogni anno, l'importo in lire occorrente per il servizio finanziario, al netto della ritenuta fiscale; tale importo verrà determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa, e verrà comunicato al Tesoro entro il 22 agosto di ogni anno.

I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 8,75% - Emissione 21 settembre 1987 - Rimborsabili il 21 settembre 1991 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Titoli stampigliati».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare di ECU da trasferire alla banca «incaricata» del servizio finanziario, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione dei fondi in ECU alla banca stessa. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà regolata successivamente.

I fondi in ECU verranno rimessi al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli. Tali fondi saranno disponibili sulla piazza estera indicata dalla banca «incaricata» il giorno lavorativo precedente ciascuna data di scadenza.

Art. 7.

Nel caso in cui l'ECU non rappresenti più l'unità monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere ed il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute già componenti l'ECU scelta dalla banca incaricata del servizio finanziario del prestito, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto dell'11 settembre 1987. La

Banca d'Italia provvederà ad acquistare la valuta richiesta dall'Ufficio italiano dei cambi al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della valuta stessa alla citata banca.

I fondi in lire necessari per effettuare tale acquisto verranno prelevati dal conto infruttifero in lire di cui al precedente art. 6 e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

Art. 8.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite dall'art. 6 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi ed il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi da retrocedere alla banca incaricata del servizio finanziario del prestito, in ECU ovvero nella valuta prescelta di cui all'art. 7. Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125% sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonché dal compenso fisso di 3.000 ECU e da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata banca dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche sub-incaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale dell'11 settembre 1987.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 6, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli stampigliati «pagabile all'estero» che risulterà determinato sulla base di quanto previsto al quinto comma dell'art. 1.

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 21 settembre 1988.

Art. 9.

Decorsi i termini di prescrizione, di cui al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale saranno restituiti alla Banca d'Italia dalla banca di cui al precedente art. 6.

La Banca d'Italia provvederà a riversare il controvalore in lire di tali fondi all'entrata del bilancio statale, al capitolo indicato dal Ministero del tesoro.

Art. 10.

In conformità al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto dell'11 settembre 1987, la Banca d'Italia — presso la propria sede di Milano e presso il servizio cassa centrale in Roma — provvederà ad apportare sui certificati e sulle relative cedole posseduti da non residenti la stampigliatura «pagabile all'estero», su richiesta degli interessati da avanzare tramite «banca agente». Peraltro, per le richieste pervenute alla Banca d'Italia tra il 1° agosto ed il 21 settembre di ogni anno, la stampigliatura verrà apposta, sul mantello del titolo e sulle relative cedole, indicando, come data di decorenza agli effetti della stampigliatura, il successivo giorno 22 settembre; di conseguenza non sarà stampigliata, ove unita al titolo, la cedola in scadenza il 21 settembre dell'anno in riferimento, che verrà pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.

Art. 11.

In considerazione della facoltà per il portatore di certificati stampigliati «pagabili all'estero» di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli ineressi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale dell'11 settembre 1987, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per la immedita messa a disposizione dei relativi fondi.

Titolo III

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 12.

I titoli o le cedole deteriorati, non più idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto dell'11 settembre 1987.

La Banca d'Italia provvederà a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la loro trasmissione al Ministero del tesoro, nonché a rimettere agli interessati i nuovi valori.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra eventuali notizie non contenute nelle richieste stesse.

Art. 13.

Entro il mese di giugno di ogni anno, a partire dal 1989, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti o privi di stampigliatura.

Per i titoli stampigliati la contabilità sarà rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 7.

Le cedole ed i titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di giugno di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al primo comma.

Art. 14.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 15.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, la corrispondenza della banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate — ove possibile — tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 e 8 faranno carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1988 è, prevedibilmente, di L. 327.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1988
Registro n. 44 Tesoro, foglio n. 362

88A4314

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 ottobre 1988.

Interventi urgenti per i danni causati dalle trombe d'aria abbattutesi nel mese di agosto 1988 in taluni comuni delle province di Pordenone ed Udine e nel comune di Edolo (in provincia di Brescia) e dagli eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 1988 in taluni comuni delle province di Pavia e Milano ed il 15 settembre 1988 nel comune di Comiso ed altri comuni della provincia di Ragusa. (Ordinanza n. 1585/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119;

Vista la nota n. 4067 del 1° settembre 1988, con la quale il sindaco di Edolo, in provincia di Brescia ha segnalato i danni arrecati dalla tromba d'aria abbattutasi il 3 agosto 1988 nel territorio comunale;

Visti la nota n. DRPC/1794/OP29 del 23 agosto 1988 ed il telegramma n. 4876/Gab del 25 agosto 1988 con i quali la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha relazionato circa i gravi danni prodotti dalla tromba d'aria abbattutasi il 20 agosto 1988 su taluni comuni delle province di Pordenone ed Udine;

Visti i decreti n. 0358/PRES del 1° settembre 1988 e n. 0373/PRES del 16 settembre 1988 del presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con i quali sono state delimitate le aree dei comuni colpiti dalla predetta avversità atmosferica rispettivamente ai fini della individuazione dei danni nel settore dell'edilizia pubblica e privata, e dei settori produttivi, ed al fine della individuazione dei danni arrecati al settore agricolo;

Visti i telegrammi n. 1000/PS del 30 agosto 1988 e n. 303/PC del 1° settembre 1988 con i quali il prefetto di Pavia ha segnalato i gravi danni verificatisi a seguito del violento nubifragio abbattutosi il 29 agosto 1988 sulla città di Pavia ed altri comuni della medesima provincia;

Viste le note n. 5427 del 31 agosto 1988 e n. 1443 del 5 settembre 1988 con le quali la regione Lombardia ha specificato una prima sommaria stima dei danni arrecati dalla predetta avversità atmosferica;

Visti i telegrammi n. 1/305 PC Gab del 1° settembre 1988, n. 1/309 Gab del 3 settembre 1988 e n. 1/321 PC del 7 settembre 1988 con i quali il prefetto di Pavia ha quantificato i danni arrecati dagli eventi alluvionali sopra richiamati al patrimonio edilizio pubblico e privato nonché al settore agricolo ed ai settori produttivi;

Visto il telegramma n. 7248 del 31 agosto 1988 con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha comunicato l'esaurimento delle disponibilità finanziarie per l'anno 1988 del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e che pertanto le disponibilità sul predetto fondo si ravvisano soltanto per l'anno 1989;

Viste le note U.L. n. 20641 del 9 settembre 1988 e n. 20681 del 13 settembre 1988 con le quali lo scrivente ha diramato due schemi di decreto-legge finalizzati alla emanazione di disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza causata dalle avversità atmosferiche sopra citate;

Viste le note n. 1524/PPIR del 16 settembre 1988 e n. 1/370 PC Gab del 20 settembre 1988 con le quali, rispettivamente, la regione Lombardia e il prefetto di Pavia hanno ulteriormente relazionato circa l'ammontare dei danni prodottisi a seguito delle avversità atmosferiche sopra citate;

Visti i telegrammi n. 101/PC 4/Gab del 15 settembre 1988 e n. 101/PC Gab del 16 settembre 1988 101/PC Gab del 17 settembre 1988 con i quali il prefetto di Ragusa ha segnalato i gravi danni arrecati dalla tromba d'aria e dal nubifragio abbattutisi il 15 settembre 1988 nella zona sud-occidentale della medesima provincia, segnatamente sul comune di Comiso, marginalmente anche sui comuni di Acate, Vittoria e Ragusa;

Visti i telegrammi n. 165776 del 24 settembre 1988 e n. 27766 del 24 settembre 1988 con i quali il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, rappresenta la impossibilità di dar corso ai sopra citati provvedimenti per mancanza della copertura finanziaria ed indica quale possibile soluzione il ricorso al potere di ordinanza, anche al fine di individuare nel bilancio dello Stato fonti finanziarie su cui imputare i relativi oneri;

Visto il telegramma n. 45601 del 27 settembre 1988 con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato conferma una disponibilità per circa 5 miliardi da destinare a favore delle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi danneggiate dai predetti eventi calamitosi, a carico del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, gestito in contabilità fuori bilancio;

Vista la nota n. 1/430 PC Gab del 15 ottobre 1988 con la quale il prefetto di Pavia ha definitivamente quantificato i danni connessi al nubifragio del 29 agosto 1988;

Vista la nota n. 4732 del 17 ottobre 1988 con la quale il sindaco di Edolo, in provincia di Brescia, ha nuovamente relazionato circa i danni arrecati nel territorio del medesimo comune dalla tromba d'aria del 3 agosto 1988;

Considerato che, nel corso della riunione appositamente convocata il 18 ottobre 1988 il Ministero del tesoro ha indicato quale possibile soluzione per il finanziamento degli interventi di recupero edilizio, l'autorizzazione ai comuni colpiti a contrarre mutui presso la Cassa depositi e prestiti, a valere sulla autorizzazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, mentre il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha riconfermato la disponibilità, già manifestata con il telegramma n. 45601 del 27 settembre 1988, sopra citato a trasferire al fondo per la protezione civile le somme disponibili sul fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Visto il telefax n. 485473 del 21 ottobre 1988 con il quale il Ministero del tesoro ha proposto che per far fronte alla ricostruzione e riparazione del patrimonio edilizio, pubblico e privato, e delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi innanzi citati i comuni colpiti, possano, in base al piano di riparto stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il coordinamento della protezione civile, assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, nel limite complessivo di lire 100 miliardi a valere sulla autorizzazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, ed ha quantificato il relativo onere di ammortamento annuo in lire 11 miliardi;

Ritenuto necessario includere nelle provvidenze da disporre per il recupero edilizio nelle zone colpite anche il comune di Comiso ed adiacenti, frattanto colpiti da analogo evento alluvionale;

Ravvisata la urgente necessità, attesa la avvenuta indicazione da parte del Ministero del tesoro delle modalità per il finanziamento del recupero edilizio, di addivenire senza ulteriori indugi alla adozione delle misure richieste secondo quanto rappresentato dalle competenti autorità al fine di consentire l'immediato avvio delle attività di recupero edilizio e l'erogazione di provvidenze in favore dei settori danneggiati;

Dispone:

Art. 1.

1. Per provvedere alla ricostruzione e riparazione del patrimonio edilizio pubblico e privato e delle opere pubbliche danneggiati dalle calamità naturali dei mesi di agosto e settembre 1988, i comuni delle province di Pordenone ed Udine, Pavia e Milano ed i comuni di Edolo, Comiso, Acate, Vittoria e Ragusa sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti nel limite complessvo di lire 100 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.

2. I criteri e le modalità per l'assunzione e l'erogazione dei mutui di cui al comma 1, nonché per la concessione dei contributi ai soggetti danneggiati, sono stabiliti a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il coordinamento della protezione civile in sede di adozione del piano di riparto nel quale è individuato l'importo di mutuo spettante a ciascun comune, quale concorso dello Stato per le finalità di cui al medesimo comma 1.

3. L'onere a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, valutato in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e successivi, fa carico al Fondo per la protezione civile che su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, viene a tal fine annualmente reintegrato di pari importo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al cap. 7849 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988;

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, situate nei comuni delle province di Pordenone ed Udine individuati con decreto 0373/PRES del 16 settembre 1988 del Presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e nel comune di Edolo, colpite dalle avversità atmosferiche citate nelle premesse si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. A tal fine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sede di ripartizione annuale delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale assegna con priorità, nell'anno 1989, quale concorso dello Stato la somma occorrente nel limite complessivo di lire 18 miliardi per le province di Pordenone ed Udine e quella di lire 1 miliardo per il comune di Edolo.

Art. 3.

1. È assegnata alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sul fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 645, quale contributo straordinario, la somma di lire 4 miliardi e 500 milioni da destinare in favore delle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi che abbiano avuto impianti, attrezzature o scorte danneggiati o distrutti dagli eventi indicati nelle premesse.

2. I criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei benefici di cui al comma 1 sono stabiliti dalla medesima regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasferisce la somma di lire 4 miliardi e 500 milioni al fondo per la protezione civile con prelevamento sulle disponibilità esistenti per un corrispondente importo sul fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

4. Per quanto attiene ai danni arrecati ai settori produttivi nel comune di Edolo, quantificati in lire 1 miliardo e 500 milioni, si applicano i benefici di cui all'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che presenta le occorrenti disponibilità.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A4347

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Merano

(Manifestazione 1988)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 25 settembre 1988 e dell'esito del «Gran premio della lotteria di Merano 1988» svoltosi all'ippodromo di Maja, al quale i biglietti sono stati abbinati:

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificatisi, nell'ordine, primo, secondo e terzo nel «Gran premio Merano» svoltosi il 25 settembre 1988 all'ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicati:

1) Biglietto serie C n. 22986:
lire 2 miliardi abbinato al cavallo North Bay;

2) Biglietto serie AE n. 59076:
lire 1 miliardo abbinato al cavallo Quadrice Du Marais;

3) Biglietto serie AO n. 81187:
lire 500 milioni abbinato al cavallo Nyassa.

B) *Premi di seconda categoria* di L. 100.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	C	n.	45842		8) Bigl. serie	AD	n.	24098
2) » »	O	»	23798		9) » »	AF	»	56660
3) » »	U	»	02880		10) » »	AI	»	79289
4) » »	V	»	24004		11) » »	AL	»	36646
5) » »	V	»	58490		12) » »	AO	»	56620
6) » »	Z	»	47636		13) » »	AP	»	78794
7) » »	AC	»	54688		14) » »	AR	»	79913

C) *Premi di terza categoria* di L. 20.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n.	32076		11) Bigl. serie	AC	n.	51307
2) » »	B	»	84788		12) » »	AC	»	56439
3) » »	C	»	11029		13) » »	AC	»	72208
4) » »	F	»	30360		14) » »	AD	»	52594
5) » »	N	»	25336		15) » »	AE	»	12458
6) » »	N	»	47755		16) » »	AI	»	71873
7) » »	N	»	90383		17) » »	AM	»	34344
8) » »	S	»	98981		18) » »	AN	»	37560
9) » »	U	»	22922		19) » »	AO	»	06554
10) » »	U	»	97801		20) » »	AP	»	84363

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1) Biglietto serie C n. 22986 L. 6.000.000;
2) Biglietto serie AE n. 59076 L. 3.000.000;
3) Biglietto serie AO n. 81187 L. 1.500.000.

Ai venditori dei 14 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 700.000 ciascuno.

Ai venditori dei 20 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 500.000 ciascuno.

88A4352

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo classico statale «C. Alberto» di Novara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Novara n. 4785/1.14.2/1° in data 2 maggio 1988, il liceo classico statale «C. Alberto» di Novara è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 10.000.000 la cui rendita annua dovrà essere devoluta per l'assegnazione di due borse di studio di L. 637.500 ciascuna, offerte dalla famiglia Bertozzi, in memoria del figlio Francesco.

88A4328

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° gennaio al 30 giugno 1988

DENOMINAZIONE	Ditta	Data di registrazione	Numero di registrazione
Ramifen	Ramini	5- 1	14.036
Jupiter M	Siapa	14- 5	14.110
Iodogel	Becton Dickinson it.	5- 1	14.191
Klorvos	Chimica sud	8- 4	14.240
Neo permetrin	Id.	8- 4	14.241
Fenitrokim 50	Id.	6- 5	14.242
Makim 50	Id.	6- 5	14.243
Ortofen	Id.	6- 5	14.244
Ortomal 20	Id.	8- 4	14.245
Permesan 25	Id.	8- 4	14.246
Ortosan 50	Id.	8- 4	14.247
Makim 80	Id.	8- 4	14.248
Ortodim	Id.	8- 4	14.249
Permesan	Id.	8- 4	14.250
Triosan 60	Id.	8- 4	14.251
Alco med	Becton Dickinson it.	5- 1	14.273
Clorexi-med	Id.	5- 1	14.276
Iodo med	Id.	5- 1	14.277
Poly surgiclip	Autusuture Italia	8- 4	14.326
Brocum	Colkim	27- 1	14.352
Maschere per ossigeno	Markos	17- 2	14.391
Maschere con tubo per ossigeno	Id.	17- 2	14.392
Tubo flessibile	Id.	17- 2	14.393
Circuito per respiratore	Id.	17- 2	14.394
Maschera Venturi	Id.	17- 2	14.395
Kigor 40	Chimica sud	6- 5	14.421
Fentosan 50	Id.	6- 5	14.504
Malathion P.U.	Id.	6- 5	14.505
Cepirat pellet	Cepi	25- 5	14.516
Polysorb 55	Autusuture Italia	5- 1	14.557
Ossigenatori	Comesa	20- 6	14.494
Coppette per insufflazione tubarica Augros	W. Pabisch	20- 6	14.597
Freddo med spray	Alfa farmaceutici	25- 2	14.620
Topirat 2000	Sici	19- 4	14.631
Benjamin A e B	Miramed	20- 1	14.634
Topirat Combi	Sici	19- 4	14.635
Catetere Mahurkar per emodialisi	Amplimedical	5- 1	14.674
Esaset	Biomedica Foscama	16- 6	14.686
Deflusion	Id.	16- 6	14.687
Siringa angiografica monouso ml 130	Cordis	6- 5	14.716
Flora verde vermistop	Agricola Bologna	5- 1	14.723
Collare antiparassitario per cani	Bayer Italia	25- 2	14.726
Collare antiparassitario per gatti	Id.	25- 2	14.727
Polvere antiparassitaria Bayer per cani e gatti	Id.	27- 1	14.728
Spray antiparassitario Bayer	Id.	27- 1	14.732
Shampoo antiparassitario per cani Bayer	Id.	27- 1	14.733
Soluzione B	Ciba-Vision	25- 3	14.734
FD 312	S.D.M.	20- 1	14.765
FD 340	Id.	20- 1	14.767
No-Sting gel insettorepellente	Protecsa	8- 4	14.774
Tubo per drenaggio in wiruthan ruesh	Pabisch	25- 2	14.775
Raid dry	Johnson Wax	28- 3	14.790
Vicryl	Ethicon	5- 1	14.791

DENOMINAZIONE	Ditta	Data di registrazione	Numero di registrazione
Nastro di Vicryl	Ethicon	5- 1	14.792
Aspiratore sangue in chirurgia	Pabisch	20- 6	14.794
Pessario Ruesch in gomma elastica mineralizzata	Id.	25- 2	14.796
Drenaggi toracici Proclinics	Id.	5- 1	14.798
Cannula Proclinics per drenaggio pleurico PVC	Id.	8- 4	14.799
Adicyp 10	Adica	17- 2	14.806
Intimosteril fazzoletti	Ottolenghi	20- 1	14.824
Kit per PRCA	Anpax	25- 2	14.839
Siringa Pax	Id.	25- 2	14.840
Emofiltro AG	Chimhospital	8- 4	14.842
EGG	Id.	8- 4	14.643
Vaasdine	Vaas	25- 2	14.847
Vaasdine Det	Id.	25- 2	14.850
Acarene	Candioli	5- 1	14.853
Flectron	Shell	25- 5	14.855
Dispositivo per ossigenoterapia CSL	Pabisch	25- 5	14.858
P3 Neo Asepto	Henkel Chimica	25- 2	14.860
Tubo drenaggio Ruesch Silkomed in rotoli	Pabisch	25- 2	14.863
Tubo per drenaggio Ruesch in Silkolatex in rotoli	Id.	25- 2	14.865
Maschere per ossigenoterapia Proclinics PVC	Id.	25- 5	14.870
Sonda aspirazione endotracheale	Id.	25- 5	14.871
Wound Evac	Comesa	5- 1	14.872
Cyper	Chimica sud	6- 5	14.876
Piretron 16	Id.	6- 5	14.877
Ortosan 80	Id.	6- 5	14.878
Ortomal 85	Id.	6- 5	14.879
Naled P.U.	Id.	6- 5	14.882
Piron	Id.	6- 5	14.883
Piretron P.U.	Id.	8- 4	14.884
Sonda per alimentazione	Gruppo Lepetit	5- 1	14.885
Rubinetto per usi medici	Sim	5- 1	14.886
Catetere di drenaggio in silicone	Id.	20- 1	14.887
Adixur 20 EC	Adica	17- 2	14.888
Plasmakit	Medibag	25- 2	14.890
Top San	Tiket power	20- 1	14.891
At-Kit	Medibag	25- 2	14.895
Plasmacell	Miramed	20- 1	14.896
Set infusione Mod. G 52703	Kontron	27- 1	14.897
Sistema modulare linee arteriose Pivipol	Bellco	20- 1	14.900
Sistema modulare linee venose PVC	Id.	20- 1	14.901
Sistema modulare linee venose Pivipol	Id.	20- 1	14.902
Sistema modulare linee arteriose PVC	Id.	20- 1	14.903
Set infusione Ivac Mod. G 62603	Kontron	27- 1	14.906
Set di estensione siringhe Mod. G 30402	Id.	27- 1	14.907
Set infusione sterile Mod. G 52503	Id.	27- 1	14.909
Set per infusione sterile Ivac	Id.	27- 1	14.911
D Tre casa	Sutter	19- 4	14.917
Lebewohl	Thaler	25- 2	14.921
Pyreflor shampoo antiparassitario	Silco	25- 5	14.923
Pyreflor lozione antiparassitaria	Id.	25- 5	14.924
Filtro Pall cardioplegia Plus	Pall Italia	20- 1	14.929
Introduttore per bioprotesi	Chimospital	8- 4	14.934
Accessori per diagnostica cardiovascolare ed interventistica	Tekne	20- 1	14.939

DENOMINAZIONE	Ditta	Data di registrazione	Numero di registrazione
Tubo valvolato polmonare e aortico	Tekne	5- 1	14.940
Bio-form-casa	Biochimica	14- 5	14.941
Pittclor	Gamma chimica	8- 4	14.952
Catetere a palloncino Flash	Cardiotec	5- 1	14.956
Relax stick insettorepellente	Compafin	8- 4	14.959
Relax lozione insettorepellente	Id.	8- 4	14.960
Nuova Nekatarm emanatore super (0953/4)	Bayer Italia	25- 2	14.966
Nuovo Nekatarm busta (0953/4)	Id.	25- 2	14.967
Nuovo Nekatarm bustina monodose sigillata	Id.	25- 2	14.968
Sumit giardino	S.C.A.M.	27- 1	14.971
Sanavit giardino	Id.	5- 1	14.972
Limacide giardino	Id.	27- 1	14.973
Albene giardino	Id.	5- 1	14.974
Arat	Id.	27- 1	14.975
Shunt filtro	Ethicon	5- 1	14.976
Elettro per stimolazione cardiaca temporanea	id.	25- 2	14.977
PDS	Id.	5- 1	14.978
Elettrocatetere SP 0392	Schiapparelli Medtronic	20- 1	14.981
Policlean	Milana	25- 5	14.984
Distasil ferri alcoolico	Id.	25- 5	14.985
Sincosan	Sincom	8- 4	14.986
Sincosil ferri alcoolico	Id.	8- 4	14.987
Sincoclean	Id.	8- 4	14.989
Polisan	Milana	25- 5	14.990
Catetere per infusione coronarica	Bard Italia	5- 1	14.997
Demikosan SP	Bayrol	6- 5	15.000
Sekudrill	Henkel sud	27- 1	15.002
Mini turbo	Amplifon	20- 1	15.003
Programm PP6	Id.	20- 1	15.004
Program 4	Id.	20- 1	15.005
Auricolina 284 PP	Id.	20- 1	15.006
Apparecchio acustico Mod. S47	Philips	25- 2	15.015
Apparecchio acustico Mod. P47	Id.	25- 2	15.018
Apparecchio acustico Mod. M33/34	Id.	25- 2	15.019
Phonak Audinet	Decibel	8- 4	15.031
Siemens 283 ASP	Amplifon	20- 1	15.036
Rexton F80-S	Marcon	25- 2	15.039
S 45-0	Philips	25- 2	15.041
Dializzatore per amodialisi (KF 101 N) (KF 201 N)	Bieffe	20- 1	15.055
Bausch & Lomb soluzione salina	Bausch & Lomb - Iom	20- 1	15.059
Hy-Zoo CE	Hygiene	25- 5	15.061
Collare antiparassitario per piccoli cani	Bayer Italia	25- 2	15.062
Cateteri Flusch per angiografia	Tekne	5- 1	15.072
Elisa HIV 14	Sclavo	17- 2	15.078
Ab-HTLV-III-K Kit	Sorin Biomedica	17- 2	15.079
Eti-HTLV-III-K2 Kit	Id.	17- 2	15.080
Retro-Tek HTLV III Elisa test Kit	Medical System	25- 5	15.081
Abbott HTLV III Eia ricombinante	Abbott	17- 2	15.082
Abbott HTLV III Eia	Id.	17- 2	15.083
Enzygnost anti-HIV micro	Ist. Behring	8- 4	15.086
Anti-Hiv (HTLV III Lav) Eia	Prod. Roche	17- 2	15.087
Du Pont HTLV III Elisa	Du Pont Nemours Ital.	25- 5	15.088
Chromotitre Eia HIV	Ismunit	17- 2	15.089
Wellcozyme anti-HTLV III	Wellcome Italia	17- 2	15.090
Elavia AC-AC-AK	Midy	8- 4	15.092
Rapid Elavia	Id.	8- 4	15.093
Vironostica anti-HTLV III sistema microelisa	Organon Teknika	17- 2	15.095
Ortho HTLV Elisa test system	Ortho Diagnostic System	17- 2	15.096

DENOMINAZIONE	Ditta	Data di registrazione	Numero di registrazione
Braunovidon pomata.	B. Braun	25- 2	15.097
Omnikan 40.	Id.	6- 5	15.098
Compo insetticida e Fungicida spray	Basf-Agritalia	19- 4	15.099
Super shampoo antiparassitario per cani	Encia	20- 1	15.100
Pleur-Evac	Iris	6- 5	15.101
Sacche per sangue antic. cons. CPD adenina mannitolo	Cremascoli	28- 3	15.102
Filtro pall set saver per soluzioni endovenose	Pall Italia	27- 1	15.103
Porriver	Ogna	20- 6	15.104
Piastrina zanzarifuga Alfa Mat.	Zobele	20- 1	15.105
Piastrina zanzarifuga Beta Mat.	Id.	20- 1	15.106
Falc	Falp	25- 2	15.107
Piastrina zanzarifuga Spira Mat forte	Zobele	20- 1	15.108
Spirale zanzarifuga Bengal forte	Id.	20- 1	15.109
Super ant and roch killer	Stanhome	20- 1	15.110
Glutene	Borman italiana	20- 1	15.111
Kit per embolizzazione	AB Medica	6- 5	15.112
Guida angiografica	Id.	6- 5	15.113
Kit monouso per il rilevamento cruento di pressioni Medex	Id.	6- 5	15.114
Catetere per dialisi	Id.	6- 5	15.115
Set per nefrostomia	Id.	6- 5	15.116
Blood I.V. pump set	Abbott	12- 2	15.117
CVP catheter	Id.	20- 1	15.118
Nitroglycerin I.V. pump set.	Id.	27- 1	15.119
Soluset 150 × 20 I.V. pump set	Id.	12- 2	15.120
Hemoset Blood pump set 100 × 15.	Id.	27- 1	15.121
Friskies polvere antiparassitaria per gatti	Encia	20- 1	15.124
Spirale zanzarifuga Bengal super	Zobele	20- 1	15.125
Siringa ipodermica Demaplast	Demaplast	20- 6	15.126
Gensol V	Genber	20- 1	15.127
Custom-kit.	Medibag	25- 2	15.132
Alfa collare antiparassitario alla permetrina per cane e gatto	Virbac	12- 2	15.133
Vape esca insettifuga per scarafaggi	Guaber	25- 2	15.135
Power blu	Tiket Power	25- 2	15.136
Orotol	S.D.M.	8- 4	15.137
Id 212	Id.	8- 4	15.138
Drenaggi	Medas	28- 3	15.140
Esoform Ferri.	Esoform	20- 1	15.141
Esoform Ferri alcolico	Id.	20- 1	15.142
Mio Mao AC topicida universale	Chimisistem	25- 2	15.143
Mio Mao DC topicida universale	Id.	25- 2	15.144
Mio Mao topicida universale	Id.	25- 2	15.145
Ratbol nuclei antirattizzanti.	Id.	25- 2	15.146
Stomach tube	Adumed	25- 2	15.147
Renaflo	Id.	25- 2	15.148
Biocid 20	Chemical Z.C. italiana	25- 2	15.149
Biocid 1+2	Id.	25- 2	15.150
QT 5.	Borman italiana	28- 3	15.151
Solusac.	Multimed	19- 4	15.152
Avi accessori per infusione modd. 230 e 630.	3M Italia	28- 3	15.153
Avi accessori infusione modd. 1230 e 1630.	Id.	25- 2	15.154
Seronil crema antisettica.	Serono OTC	8- 4	15.155
Seronil salvietta antisettica	Id.	8- 4	15.156

DENOMINAZIONE	Ditta	Data di registrazione	Numero di registrazione
Unisan	Kemio	19- 4	15.159
Catetere di aspirazione Nipro	Nissho corp.	28- 3	15.160
No-Res	Kemio	19- 4	15.161
Hiv Elisa Kit	Cremascoli	19- 4	15.162
Turbac CD	India	25- 2	15.166
Catetere per termodiluizione	Vega	25- 5	15.167
Benzeton	Formenti	27- 1	15.168
Oxysept 2 monodose	Allergan	25- 2	15.169
Kerux C.E.	Kemio	19- 4	15.170
Tiok C.E.	Id.	19- 4	15.171
Linea CVR 2000 riserva venosa collassabile	Sorin biomedica	28- 3	15.172
Riko-Silver	Selvi 3M	25- 5	15.173
Sguardi	Farmigea	14- 5	15.181
Paniodine SA	A.C.R.A.F.	19- 4	15.182
Maxforce	Syanamid Italia	16- 6	15.183
Sonda elettromagnetica Bio Medicus	Italfarmaco	6- 5	15.184
Sterifix EF	B. Braun	19- 4	15.185
Certofix duo e trio	Id.	6- 5	15.186
Raccordo con punto d'iniezione	Id.	19- 4	15.187
Cavafix certo	Id.	8- 4	15.188
Softa man	Id.	25- 5	15.189
Filtryzer B 1	Hoechst Italia sud	25- 2	15.190
Filtryzer B 2	Id.	25- 2	15.191
Filtryzer BK	Id.	25- 2	15.192
Ticks collar	Chifa	25- 2	15.193
Analcool	Lab. biofarmacotecnico ital.	28- 2	15.194
Polvisbrom	Zapi	28- 3	15.195
Bycard EC	Lab. biofarmacotecnico ital.	28- 3	15.196
Cateteri poliuretano uso angiografico	Cook Italia	19- 4	15.199
Set e cateteri poliuretano per drenaggio	Id.	19- 4	15.200
Set e cateteri polietilene per drenaggio	Id.	19- 4	15.201
Catetere palloncino per dilatazione coronarica	Bard Italia	6- 5	15.202
Deno-Jod	Denocian	6- 5	15.203
Deno Quat 50	Id.	6- 5	15.204
Fluid administration set	Abbott	28- 3	15.205
DS 22	Pessi Guttalin	25- 2	15.206
Elettrostimolatore cardiaco Mod. Biotel 75P	Biotec	8- 4	15.207
Implantaid	Iris	19- 4	15.208
Otello collare antiparassitario	Virbac	28- 3	15.209
Harmony	Virbac	28- 3	15.210
Esoform alcoolico incolore	Esoform	28- 3	15.211
Esoform alcoolico bruno	Id.	28- 3	15.212
Dempol	Id.	28- 3	15.213
Aseptil liquido	Maggioni Winthrop	6- 5	15.214
Biocid 5	Chemical Z.C. italiana	28- 3	15.232
Wacip 1000	Sochil	19- 4	15.233
Bactimos Briquet	Siapa	20- 6	15.234
Tritan	Bimex	28- 3	15.236
Spirale zanzarifuga spira extra	Zobele	27- 6	15.238
M.G. 55	Sochil	28- 3	15.239
Bactimos PS 60	Siapa	20- 6	15.240
Fenocide 800	Sochil	19- 4	15.241
San and clean fazzoletto disinfettante	Chemical Z.C. italiana	27- 5	15.244
Bactimos SC	Siapa	20- 6	15.245

DENOMINAZIONE	Ditta	Data di registrazione	Numero di registrazione
Neosanpiù	G.S. L'Abbate	8- 4	15.246
Dermocol incolore	Gima ital.	28- 3	15.247
Dermocol	Id.	28- 3	15.248
Set per filtrazione di citostatici	Samed	6- 5	15.249
Perizin	Bayer Italia	19- 4	15.250
Antipulci cane Tiguvon	Id.	28- 3	15.251
Noset	Martelli	6- 5	15.261
Soluzione umidificante	Bausch & Lomb - Iom	6- 5	15.262
Detergente concentrato	Id.	6- 5	15.263
Fly killer	Unispray	25- 5	15.265
Mod. Giotto 88 T	Biotec	8- 4	15.267
Mod. Giotto 85 M	Id.	8- 4	15.268
Mod 1010 P	Id.	8- 4	15.269
Bactimos	Siapa	20- 6	15.271
Bio-Pompa Medicus	Italfarmaco	6- 5	15.272
Peritocat	B. Braun Milano	19- 4	15.273
Fili guida metallici e teflonati	Iris	6- 5	15.274
Set per digiunostomia	Cremascoli	6- 5	15.275
Set per anestesia peridurale	Id.	6- 5	15.276
Sonda per aspirazione S-71	Map	6- 5	15.279
Sonda per aspirazione	Id.	6- 5	15.280
Cipertrin L	Copyr	19- 4	15.281
Piriden aerosol	Id.	19- 4	15.282
Sonda per aspirazione S-80 Diagonal	Map	6- 5	15.283
Piretro Safe H casa e giardino	Copyr	19- 4	15.284
Tubi per aspirazione Yankauer e ortopedico	Map	6- 5	15.285
Sonda per aspirazione S-71 tipo Diagonal	Id.	6- 5	15.286
Kenyasafe aerosol	Copyr	19- 4	15.287
Piretro Safe	Id.	19- 4	15.288
Cipertrin EC	Id.	19- 4	15.289
Tubo endotracheale Purinorm-Purisoft-Puriplain	Pharma-Plast	19- 4	15.290
Neo Dursban spray	Copyr	19- 4	15.291
Cateteri Bourassa	Bard Italia	8- 4	15.292
Vasodilatatori Bourassa	Id.	8- 4	15.293
Guide Bourassa rivestite in teflon	Id.	8- 4	15.294
Sistema per mezzi di contrasto - Rubinetti	Id.	6- 5	15.295
Linee e connettori per monitoraggio pressione	Id.	6- 5	15.296
Mx 3	Borman italiana	28- 3	15.297
Idro Kli	Kontakt Linsen	28- 3	15.298
Cidex plus	Ethicon	19- 4	15.299
Fortcor	Lab. biofarmacot. italiano	19- 4	15.300
Tetracip Zapi	Zapi	19- 4	15.301
Bycard WP 50%	Lab. biofarmacot. italiano	19- 4	15.302
Intimosteril		—	15.303
Sefalet cannula Nipro	Nissho Corp.	19- 4	15.304
Biofit catetere Kit Nipro	Id.	19- 4	15.305

DENOMINAZIONE	Ditta	Data di registrazione	Numero di registrazione
Safelet catetere Nipro	Nissho Corp.	19- 4	15.306
Nuovo nekatarm produmato compresse	Bayer Italia	6- 5	15.311
Nekatarm cancora cf sprau	Id.	25- 5	15.312
Linea per emodiltrazione	Hoechst Italia sud	19- 4	15.313
Vein stripper Codman	Ethicon	19- 4	15.315
Catetere toracico Atrium	Id.	19- 4	15.316
Piretro 714	Sochil	19- 4	15.317
Cumirat polvere	Ital-Agro	19- 4	15.318
Fligene Ci	Chimiberg	19- 4	15.319
Perfuset micro drop	Multicoop	6- 5	15.320
Multicath	Medica Valeggia	19- 4	15.321
Tetrabiol	Colkim	6- 5	15.322
Donor set	Multicoop	6- 5	15.323
Venuse	Id.	6- 5	15.324
Tambro	India	19- 4	15.326
Rodimur polvere	Id.	19- 4	15.327
Diflox compresse	Id.	19- 4	15.328
Connettori per cardiochirurgia	Comef	25- 5	15.330
Sistema di cardioplegia	Levi medica	25- 5	15.331
Koken atelocollagen Implant	Sim Italia	20- 6	15.333
Allevol	Kemio	6- 5	15.336
Bipol C.E.	Id.	6- 5	15.337
Kirfos CE	Id.	6- 5	15.338.
Bio-Sprint	Diatekno	25- 5	15.339
Spirale zanzarifuga spira forte	Zobele	27- 6	15.340
Piastrina zanzarifuga Delta Mat	Id.	27- 6	15.341
Sprirale zanzarifuga Bengal extra	Id.	27- 6	15.343
Esoform Jod 100	Esoform	27- 6	15.354
Midex	Cepi	25- 5	15.359
Rodimin	Id.	25- 5	15.360
Topibrom	Id.	25- 5	15.361
Insyte	Becton Dickinson	25- 5	15.365
Insyte W.	Id.	25- 5	15.366
Esofenol 25	Esoform	27- 6	15.370
Esoform Jod 25	Id.	27- 6	15.378
Bk	Bellmafiok	27- 6	15.379
Bk/Ac	Id.	27- 6	15.382
Permofen	Igeco	25- 5	15.383
Permofen forte	Id.	25- 5	15.384
Reservoir per cardiotomo	For Hospital	27- 6	15.385
Ossigenatore	Id.	27- 6	15.388
Baccara collare	Virbac	27- 6	15.393
Copyr smoke	Copyr	27- 6	15.395
Kenovax	Italagro	27- 6	15.423
Esoform DSA Kit	Esoform	27- 6	15.427
Simultox	Igeco	27- 6	15.433
Tefax	Id.	27- 6	15.434
Esoform 10	Esoform	27- 6	15.435
Esogenol 60	Id.	27- 6	15.437
Esoform JOD 75	Id.	27- 6	15.442
Bromobleu	Bleu Line	27- 6	15.462
Varat	Valbrenta	27- 6	15.463
Difenableu	Bleu Line	27- 6	15.464

88A4336

MINISTERO DEL TESORO

N. 206

Corso dei cambi del 21 ottobre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1334 —	1334 —	1333,90	1334 —	1334 —	1334,50	1334,100	1334 —	1334 —	1334 —
Marco germanico.	746,280	746,280	745,30	746,280	746,280	746,26	746,250	746,280	746,280	746,28
Franco francese	218,150	218,150	217,93	218,150	218,150	218,14	218,140	218,150	218,150	218,15
Fiorino olandese	661,500	661,500	661,40	661,500	661,500	661,44	661,380	661,500	661,500	661,50
Franco belga	35,564	35,564	35,505	35,564	35,564	35,57	35,580	35,564	35,564	35,56
Lira sterlina	2347,400	2347,400	2345 —	2347,400	2347,400	2347,57	2347,750	2347,400	2347,400	2347,40
Lira irlandese	1990,500	1990,500	1988 —	1990,500	1990,500	1990,65	1990,800	1990,500	1990,500	—
Corona danese	193,380	193,380	193,40	193,380	193,380	193,36	193,340	193,380	193,380	193,38
Dracma	9,100	9,100	9,07	9,100	—	—	9,083	9,100	9,100	—
E.C.U.	1544,400	1544,400	1544,45	1544,400	1544,400	1544,32	1544,250	1544,400	1544,400	1544,40
Dollaro canadese	1109,100	1109,100	1111 —	1109,100	1109,100	1109,42	1109,750	1109,100	1109,100	1109,10
Yen giapponese.	10,535	10,535	10,55	10,535	10,535	10,53	10,528	10,535	10,535	10,53
Franco svizzero.	880,970	880,970	881,40	880,970	880,970	880,96	880,950	880,970	880,970	880,97
Scellino austriaco	106,070	106,070	106 —	106,070	106,070	106 —	106,100	106,070	106,070	106,07
Corona norvegese.	200,930	200,930	200,98	200,930	200,930	200,96	201,100	200,930	200,930	200,93
Corona svedese	215,200	215,200	215,40	215,200	215,200	215,18	215,170	215,200	215,200	215,20
FIM	314,440	314,440	314,75	314,440	314,440	314,47	314,500	314,440	314,440	—
Escudo portoghese	9,002	9,002	9,03	9,002	9,002	9 —	9,012	9,002	9,002	9 —
Peseta spagnola	11,308	11,308	11,32	11,308	11,308	11,31	11,305	11,308	11,308	11,30
Dollaro australiano.	1091,200	1091,200	1095 —	1091,200	1091,200	1103,05	1091 —	1091,200	1091,200	1091,20

Media dei titoli del 21 ottobre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,300
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,600
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86.800
» » » 22- 6-1987/91	86.300
» » » 18- 3-1987/94	72,850
» » » 21- 4-1987/94	72,050
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,800
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88,050
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,225
» » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,300
» » » » 18-10-1985/90	99,300
» » » » 1-11-1983/90	101,225
» » » » 18-11-1985/90	99,150
» » » » 1-12-1983/90	101,150
» » » » 18-12-1985/90	99,825
» » » » 1- 1-1984/91	101,250
» » » » 17- 1-1986/91	99,175
» » » » 1- 2-1984/91	101,150
» » » » 18- 2-1986/91	99,025
» » » » 1- 3-1984/91	100,075
» » » » 18- 3-1986/91	99,400
» » » » 1- 4-1984/91	100,275
» » » » 1- 5-1984/91	100,100
» » » » 1- 6-1984/91	100,125
» » » » 1- 7-1984/91	99,800
» » » » 1- 8-1984/91	99,725
» » » » 1- 9-1984/91	99,700
» » » » 1-10-1984/91	99,850
» » » » 1-11-1984/91	99,875
» » » » 1-12-1984/91	99,375
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	98,950
» » » » 18- 4-1986/92	98,200
» » » » 19- 5-1986/92	95,775
» » » » 20- 7-1987/92	97,600
» » » » 19- 8-1987/92	97,900
» » » » 1-11-1987/92	97,825
» » » » 1-12-1987/92	97,975
» » » » 18- 6-1986/93	95,775
» » » » 17- 7-1986/93	95,875
» » » » 19- 8-1986/93	95,775
» » » » 18- 9-1986/93	96,500
» » » » 20-10-1986/93	96,800
» » » » 19-12-1986/93	96,475
» » » » 18-11-1987/93	96,350
» » » » 1- 1-1988/93	97,175
» » » » 1- 2-1988/93	97,125
» » » » 1- 3-1988/93	97,125
» » » » 1- 2-1985/95	97,850
» » » » 1- 3-1985/95	94,050
» » » » 1- 4-1985/95	93,725
» » » » 1- 5-1985/95	93,575
» » » » 1- 6-1985/95	93,600
» » » » 1- 7-1985/95	95,200
» » » » 1- 8-1985/95	95,075
» » » » 1- 9-1985/95	95,225
» » » » 1-10-1985/95	95,850
» » » » 1-11-1985/95	95,775
» » » » 1-12-1985/95	95,950
» » » » 1- 1-1986/96	96,100
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,800
» » » » 1- 2-1986/96	96,100

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,850
» » » » 1- 4-1986/96	94.400
» » » » 1- 5-1986/96	94,325
» » » » 1- 6-1986/96	94.275
» » » » 1- 7-1986/96	94,675
» » » » 1- 8-1986/96	94.600
» » » » 1- 9-1986/96	94,725
» » » » 1-10-1986/96	94,825
» » » » 1-11-1986/96	95,525
» » » » 1-12-1986/96	96.025
» » » » 1- 1-1987/97	95.850
» » » » 1- 2-1987/97	95.500
» » » » 18- 2-1987/97	95,550
» » » » 1- 3-1987/97	95.425
» » » » 1- 4-1987/97	94.350
» » » » 1- 5-1987/97	94.425
» » » » 1- 6-1987/97	94,825
» » » » 1- 7-1987/97	95.025
» » » » 1- 8-1987/97	94.700
» » » » 1- 9-1987/97	97,600
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-11-1988	99,975
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,450
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,800
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,925
» » » 12,00% 1- 4-1989	101.900
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,375
» » » 9,25% 1- 1-1990	98.275
» » » 12,50% 1- 1-1990	102.350
» » » 9,25% 1- 2-1990	98.025
» » » 12,50% 1- 2-1990	102.300
» » » 9.15% 1- 3-1990	97,600
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,450
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,625
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,325
» » » 9,15% 1- 4-1990	97.750
» » » 10,50% 1- 4-1990	98.350
» » » 12,00% 1- 4-1990	102.250
» » » 10.50% 15- 4-1990	98,400
» » » 9,15% 1- 5-1990	98.375
» » » 10,50% 1- 5-1990	102.275
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,525
» » » 10.00% 1- 6-1990	99,650
» » » 9.50% 1- 7-1990	98.600
» » » 10.50% 1- 7-1990	99.075
» » » 9,50% 1- 8-1990	98.450
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,500
» » » 9,25% 1- 9-1990	98 —
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,050
» » » 9,25% 1-10-1990	96.575
» » » 11,50% 1-10-1990	99,350
» » » 9,25% 1-11-1990	96.475
» » » 9,25% 1-12-1990	96,400
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,300
» » » 9.25% 1- 1-1992	94,450
» » » 9,25% 1- 2-1992	94.500
» » » 11,00% 1- 2-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 3-1992	94.250
» » » 9,15% 1- 4-1992	96.575
» » » 11,00% 1- 4-1992	96.625
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,750
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,575
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101.500
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,550
» » » » 1983/90 11,50%	106,100
» » » » 1984/91 11,25%	107,050
» » » » 1987/91 8,75%	99,300
» » » » 1984/92 10,50%	107,225
» » » » 1985/93 9,60%	104,225
» » » » 1985/93 9,75%	105,200
» » » » 1985/93 9,00%	102,725
» » » » 1985/93 8,75%	101,450
» » » » 1986/94 8,75%	101,500
» » » » 1986/94 6,90%	94,325
» » » » 1987/94 7,75%	95,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M21108

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1988

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1988, che sarà pubblicato in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1987		118.425.025.942		
Gestione di bilancio	Entrate finali	193.756.636.015.701		— 142.378.039.445.953
	Spese finali		336.134.675.461.654	
	Rimborso di prestiti		36.375.815.307.685	
	Accensione di prestiti	84.194.831.582.103		
	TOTALE	277.951.467.597.804	372.510.490.769.339	— 94.559.023.171.535
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.622.359.313.407.798	1.552.332.447.591.934	+ 70.026.865.815.864
	Crediti di tesoreria	548.133.565.127.879	523.542.320.818.020	+ 24.591.244.309.859
	TOTALE	2.170.492.878.535.677	2.075.874.768.409.954	+ 94.618.110.125.723
	TOTALE COMPLESSIVO	2.448.562.771.159.423	2.448.385.259.179.293	
Fondo di cassa al 30 settembre 1988			177.511.980.130	+ 59.086.954.188
	TOTALE A PAREGGIO	2.448.562.771.159.423	2.448.562.771.159.423	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1987	Al 30 settembre 1988	VARIAZIONI (+ miglioramenti — peggioramenti)
Fondo di cassa	118.425.025.942	177.511.980.130	+ 59.086.954.188
Crediti di tesoreria	226.589.978.377.108	201.998.734.067.249	— 24.591.244.309.859
TOTALE	226.708.403.403.050	202.176.246.047.379	— 24.532.157.355.671
Debiti di tesoreria	581.915.908.564.956	651.942.774.380.820	— 70.026.865.815.864
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 355.207.505.161.906	— 449.766.528.333.441	— 94.559.023.171.535

Circolazione di Stato (metallica in milioni di lire) al 30 settembre 1988: 1.231.438.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 1988

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	157.022.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	36.269.339.436.209 *				
ENTRATE CORRENTI	193.291.339.436.209 *	TITOLO I — Spese correnti	301.987.432.089.397	Risparmio pubblico	— 108.696.092.653.188 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	465.296.579.492 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	34.147.243.372.257		
ENTRATE FINALI	193.756.636.015.701	SPESE FINALI (1)	336.134.675.461.654	Saldo netto da finanziare (−) o da impiegare (+)	— 142.378.039.445.953
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	36.375.815.307.685		
ENTRATE FINALI	193.756.636.015.701	SPESE COMPLESSIVE	372.510.490.769.339	Ricorso al mercato	— 178.753.854.753.638
TITOLO IV — Accensione di prestiti	84.194.831.582.103				
ENTRATE COMPLESSIVE	277.951.467.597.804	SPESE COMPLESSIVE	372.510.490.769.339	Saldo di esecuzione del bilancio	— 94.559.023.171.535

* Dati provvisori

(1) Comprende regolazione debiti pregressi per 40.000 miliardi.

88A4334

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce					
ORO					
I In cassa	L.			2.526.413.383.561	
II In deposito all'estero	»			24.981.866.444.098	27.508.279.827.659
CREDITI IN ORO (FFCoM)	L.				9.481.069.392.219
CASSA	»				16.584.020.000
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I Risconto di portafoglio:					
ordinario	L.		253.795.401.824		
ammassi	»		2.201.168.271.259	2.454.963.673.083	
II Anticipazioni:					
in conto corrente	L.		827.441.432.971		
a scadenza fissa	»		—		
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		4.093.099.255.650	4.920.540.688.621	
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.			—	7.375.504.361.704
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				--
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I ECU	L.			10.900.728.162.073	
II Altre attività:					
biglietti e divise	L.		1.451.925.693		
corrispondenti in conto corrente	»		809.059.921.737		
depositi vincolati	»		249.979.938.458		
diverse	»		405.411.561.359	1.465.903.347.247	12.366.631.509.320
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.				1.419.658.836.044
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			24.429.989.422.167	
II — Conti speciali	»			3.444.723.285.725	27.874.712.707.892
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO	L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	»				69.719.006.829.548
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»				423.109.645.091
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità	L.		60.724.312.982.422		
— per investimento delle riserve statutarie	»		910.969.729.844		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		1.421.271.730.546	63.056.554.442.812	
II Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie	L.		450.476.090.058		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		1.008.511.855.917	1.458 987.945.975	
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	652.896.631			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	145.096.445.917	145.749.342.548		
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	24.095.169.745			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	25.328.561.959	49.423.731.704		
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	187.792.797.377			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	229.042.041.283	416.834.838.660	612.007.912.912	65.127.550.301.699
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000
IMMOBILI					
I — Ad uso degli uffici	L.			1.625.117.188.264	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			185.630.717.886	1.810.747.906.150
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				25.080.466.570
MOBILI E IMPIANTI					
I — Mobili	L.			78.777.270.561	
II — Impianti	»			142.700.537.410	
III — Monete e collezioni	»			307.195.088	221.785.003.059
PARTITE VARIE					
I — Biglietti di banca in fabbricazione	L.			--	
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:					
— completati	L.		38.915.307.609		
— in allestimento	»		11.323.154.670	50.238.462.279	
III — Debitori diversi	L.			276.152.955.109	
IV — Altre	»			2.187.498.418.500	2.513.889.835.888
RATEI	L.				2.544.566.384.427
RISCONTI	»				—
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				7.049.460.023.989
	L.				235.977.637.051.259
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli ed altri valori:					
— a garanzia	L.		9.288.091.965.918		
— altri	»		924.882.676.049.277	934.170.768.015.195	
II — Depositari di titoli e valori:					
— interni	L.		4.390.974.400		
— esteri	»		2.970.145.823.831	2.974.536.798.231	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			2.501.654.653.939	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)	»			26.000.000.000	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)	»			2.148.400.000.000	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
— interni	L.		--		
— esteri	»		4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)	L.			4.950.000.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	»			313.747.714.913	952.035.107.182.278
TOTALE	L.				1.188.012.744.233.537

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

88A4335

D'ITALIA

30 settembre 1988

PASSIVO

Voce						
CIRCOLAZIONE					L.	53.014.616.696.000
VAGLIA CAMBIARI					»	423.840.591.770
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento.			L.	1.000.000.000		
II — Altri			»	3.193.390.985		4.193.390.985
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI					L.	1.269.920.212.372
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	35.168.692.420
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria			L.	100.598.210.878.266		
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	12.980.983		
III — Conti vincolati investimenti all'estero.			»	70.386.663		
IV — Società costituende			»	6.396.337.008		
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»	—		
VI — Altri			»	165.786.203.115		100.770.476.786.035
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					L.	—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					»	3.444.723.285.725
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera			L.	3.528.601.240		
II — Conti dell'estero in lire			»	124.358.343.116		127.886.944.356
DEBITI IN ECU (FECoM)					L.	10.900.728.228.263
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)					»	
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	214.287.530.879
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	33.227.356.061.172		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi			»	1.652.705.164.233		
V — Oscillazione titoli			»	4.048.733.440.996		
VI — Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480		
VII — Assicurazione danni			»	706.691.685.925		
VIII — Ricostruzione immobili.			»	1.389.657.839.597		
IX — Rinnovamento impianti			»	406.250.000.000		
X — Imposte			»	1.300.411.847.745		
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	3.148.816.000.000		
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	1.158.854.884		
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	635.718.171		49.721.137.815.682
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L.	455.567.438.418
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	72.726.031.119
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	127.654.221.489
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	18.924.898.163
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi			L.	604.439.915.111		
II — Altre			»	2.566.461.807.201		3.170.901.722.312
RATEI					L.	1.624.914.936.364
RISCONTI					»	—
CAPITALE SOCIALE					»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	950.696.944.292
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	1.025.363.615.052
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72					»	1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE					»	—
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	7.299.607.069.563
					L.	235.977.637.051.259
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli e altri valori			L.	934.170.768.015.195		
II — Titoli e valori presso terzi			»	2.974.536.798.231		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto.			»	2.501.654.653.939		
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)			»	26.000.000.000		
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)			»	2.148.400.000.000		
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)			»	4.950.000.000.000		
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— interni	L.	—		—		
— esteri	»	4.950.000.000.000		4.950.000.000.000		
VIII — Ammortamenti fiscali e evidenza			L.	313.747.714.913		952.035.107.182.278
				TOTALE	L.	1.188.012.744.233.537

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale recante: «Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 13 ottobre 1988)

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pag. 11 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla prima colonna, al decimo rigo, dove è scritto: «... S.p.a. *Saipen* di Milano e unità nazionali ...», si legga: «... S.p.a. *Saipem* di Milano e unità nazionali ...».

88A4351

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 19 ottobre 1988 concernente la indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della sanità. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 24 ottobre 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 19 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 3, dove è scritto: «6) rag. *Eligio* Favara, ragioniere», leggasi: «6) rag. *Luciano* Favara, ragioniere».

88A4358

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	53.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189